

Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — Al Matri/Consiglio(Causa T-545/13) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Base fattuale insufficiente — Errore di fatto — Errore di diritto — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa — Proporzionalità — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione»

(2016/C 305/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester e B. Kennelly, barristers, e G. Martin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 52), dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 38), e dalla decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 29), e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 23), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 2), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2015 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 3), nella parte in cui tali atti si applicano al ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 359 del 7.12.2013.

Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2016 — Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO — Maquet (LUCEO)(Causa T-82/14) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo LUCEO — Impedimento assoluto alla registrazione — Malafede al momento del deposito della domanda di registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

(2016/C 305/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)